

Comune di Cuneo

Provincia di Cuneo

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO – PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI
CIMITERI COMUNALI DI CUNEO [CIG 7768580305 - CUP
B29D16007520005]**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2021** [duemila duemilaventuno] addì **14** [quattordici] del mese di
aprile, in Cuneo, via Roma n. 28, in una sala del Civico Palazzo.

————— 14 – 04 – 2021 —————

Avanti a me Parola dott. Corrado, Segretario generale del Comune di Cuneo,
previa rinuncia ai testi fatta concordemente dalle parti e con il mio consenso,
sono personalmente comparsi i signori:

▪ **Martinetto Walter Giuseppe**, nato a Cuneo il 5 dicembre 1968 [codice
fiscale MRT WTR 68T05 D205R], domiciliato ai fini del presente atto presso
il Comune di Cuneo – via Roma n. 28, dirigente del settore Lavori pubblici
del Comune di Cuneo, che ai sensi dell'articolo 29 del vigente "*Regolamento
per la disciplina dei contratti*", interviene in qualità di rappresentante del
Comune di Cuneo [codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo – via
Roma n. 28, nel cui interesse agisce e stipula, giusta determinazione
dirigenziale n. 2070 del 13 dicembre 2019, depositata agli atti del Comune
(di seguito, per brevità, il "Concedente").

▪ **Zanetti Fabio**, nato a Pavia il 13 dicembre 1964, residente in Milano, via
Casale n. 6, CAP 20144, [codice fiscale ZNT FBA 64T13 G388G] il quale

interviene nel presente atto in nome e per conto dell'impresa "**Zanetti s.r.l.**", società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via Emilio Visconti Venosta n. 7 — CAP 20122, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01238040180 — Numero REA MI-2047870 — P.E.C. zanettisrl@postecert.it, capitale sociale versato di € 1.000.000,00, nella sua qualità di amministratore unico nominato con atto del 21 novembre 2020, (di seguito, per brevità, il "Concessionario").

Persone tutte della cui identità personale, qualifica e poteri di rappresentanza sono certo e dei quali ho personalmente verificato la validità dei certificati di firma.

PREMESSO CHE

1. a seguito di indizione di gara di partenariato pubblico-privato da parte del Comune di Cuneo [CIG 7768580305 – CUP B29D16007520005], (di seguito, per brevità, "gara"), per la selezione del concessionario la società "**Zanetti s.r.l.**" (di seguito il "Promotore") ha presentato, in data 10 giugno 2019, una proposta (di seguito, per brevità, "proposta") corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
2. con determinazione dirigenziale n. 2070 del 13 dicembre 2019 la proposta è stata giudicata come migliore offerta pervenuta e conseguentemente il proponente è stato nominato promotore;
3. la durata della concessione, i livelli delle tariffe da applicare agli Utenti, unitamente ai seguenti elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario, costituiscono i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, per brevità, “Codice”), sono i seguenti:

- l'importo dei lavori, indicato nel Piano Economico Finanziario;
- il livello delle tariffe, indicate nel Piano Economico Finanziario;
- la consegna degli impianti di illuminazione votiva esistenti nei termini e alle condizioni previsti nell'articolo 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- la consistenza e le modalità di esecuzione dei servizi, come previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con tutte le integrazioni proposte in sede di gara;
- il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la progettazione e costruzioni dei lavori e per le prestazioni dei servizi nei tempi previsti nel Piano Economico Finanziario;
- il regime fiscale;
- il quadro normativo vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Articolo 1 - Premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti depositati presso il Concedente (di seguito, per brevità, “allegati”), che, ancorché qui non materialmente allegati, le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:

	— progetto di fattibilità;	
	— disciplinare di gara e documentazione posta a base di gara;	
	— Piano Economico Finanziario;	
	— relazione di sintesi illustrativa della proposta tecnica organizzativa formulata;	
	— 1. organizzazione dei servizi;	
	— 2. erogazione dei servizi;	
	— 3. rapporti con il comune;	
	— 4.a1 relazione generale tecnica, con quadro economico ed elenco elaborati;	
	— 4.a2 relazione specialistica comprensiva di schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti;	
	— 4.a3 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;	
	— 4.a4 elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;	
	— 4.a5 computo metrico estimativo;	
	— 4.a6 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, con calcolo dei costi della sicurezza;	
	— 4.a7 elaborati grafici;	
	— p0619-t01 – Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione votiva Cimitero Urbano;	
	— p0619-t02 – Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione votiva particolare distribuzione a vista gruppo V Cimitero Urbano;	
	— p0719-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione votiva Cimitero di Confreria;	
	— p0819-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	

	votiva Cimitero di Madonna dell'Olmo;	
	— p0919-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di Madonna delle Grazie;	
	— p1019-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di Passatore;	
	— p1119-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di Roata Rossi;	
	— p1219-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di Ronchi;	
	— p1319-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di San Benigno;	
	— p1419-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di San Pietro del Gallo;	
	— p1519-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di San Rocco Castagnaretta;	
	— p1619-t01 - Progetto definitivo impianto elettrico illuminazione	
	votiva Cimitero di Spinetta;	
	— 4.a8 cronoprogramma - Diagramma di Gant;	
	— 4.b schema di convenzione;	
	— 5. riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione delle opere;	
	— 6. proposte migliorative;	
	— il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) – del 23 gennaio 2020 – doc.	
	n.: 5 del progetto esecutivo;	
	— il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali	
	(D.U.V.R.I.) – del 15 dicembre 2019;	

— progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 nella seduta del 4 febbraio 2021 che è altresì parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente ai documenti progettuali integrati e modificati come richiesto dai competenti uffici del Comune di Cuneo.

Articolo 2 - Definizioni

1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati nel presente articolo, ove utilizzati, avranno in convenzione - sia al singolare sia al plurale - il significato qui di seguito attribuito:

- Area: indica le aree di erogazione dei servizi e di esecuzione dei lavori, complessivamente considerate e così come indicate nel progetto di fattibilità;
- Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro sia necessario od opportuno per la prestazione dei servizi e per la realizzazione dei lavori, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
- Disciplinare di gara: indica il bando di gara ed i relativi allegati pubblicato dal concedente ai sensi del Codice e del Regolamento per l'affidamento della concessione;
- Certificato di collaudo: indica il certificato di collaudo provvisorio dei lavori, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi;
- Codice: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

«Codice dei contratti pubblici»;

- Complesso cimiteriale: indica complessivamente i cimiteri civici del Comune di Cuneo in cui devono essere erogati i servizi ed-eseguiti i lavori oggetto della presente convenzione;
- Concedente: indica il Comune di Cuneo;
- Concessionario: indica l'operatore economico Zanetti s.r.l.;
- Concessione: indica la presente concessione di gestione, progettazione, e costruzione ai sensi degli articoli 180 e seguenti del Codice, relativa al presente intervento, così come disciplinata dalla presente convenzione;
- Convenzione o Contratto: indica la presente convenzione e i relativi allegati in cui sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le parti e avente a oggetto le prestazioni del concessionario nell'ambito del rapporto concessorio;
- Cronoprogramma: indica il programma contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dei lavori fino al relativo collaudo, conformemente al progetto definitivo e all'offerta del concessionario;
- Capitolato speciale: indica il documento costituito dalla specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione, nel quale sono definiti i servizi oggetto della presente convenzione e le relative modalità di erogazione, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione;
- Progetto gestionale: indica l'insieme degli elaborati proposti in sede

		di gara, composti da 1) Organizzazione dei servizi, 2) Erogazione dei
		servizi, 3) Rapporti con il Comune;
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti contrattuali: indica congiuntamente la presente Convenzione e gli allegati di cui al precedente articolo 1;
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del complesso cimiteriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180 del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario come di volta in volta aggiornato a seguito di procedura di revisione;
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forza maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
		— scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il concedente e il concessionario, ovvero l'affidatario dei lavori o servizi oggetto della presente convenzione;
		— guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

	— esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;	
	— fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini,	
	terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;	
	— epidemie e contagi;	
	— indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause	
	non imputabili al concedente o al concessionario o a terzi	
	affidatari dei lavori o servizi oggetto della presente convenzione;	
	— impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o	
	servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;	
	— ritrovamento di reperti archeologici;	
	— atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal	
	comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che ne	
	subisce la conseguenza;	
	▪ Impianti di illuminazione votiva: indica gli impianti dedicati	
	all'illuminazione elettrica votiva del complesso cimiteriale,	
	comprensivi di eventuali ampliamenti delle reti;	
	▪ Impianti di Illuminazione votiva esistenti: indica gli impianti di	
	illuminazione votiva esistenti nel complesso cimiteriale alla data di	
	sottoscrizione della presente convenzione;	
	▪ Impianti di videosorveglianza: indica gli impianti di	
	videosorveglianza che saranno installati dal concessionario nel	
	complesso cimiteriale in conformità a quanto previsto nel progetto	
	definitivo;	
	▪ Lavori: indica complessivamente tutti i lavori di cui al progetto di	
	fattibilità, al progetto definitivo e al progetto esecutivo;	

- Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal concessionario in fase di gara, in conformità alle previsioni di cui alla documentazione di gara, sulla base del quale è stata aggiudicata la presente Concessione;
- Parti: indica il concedente e il concessionario unitamente considerati;
- Periodo di concessione: indica il periodo corrispondente alla durata della concessione così come previsto dall'offerta;
- Piano Economico Finanziario: indica l'elaborato di cui all'offerta del concessionario contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti per la realizzazione dei lavori e della connessa gestione dei servizi per il complesso cimiteriale per l'arco temporale di durata della concessione, asseverato da MG AUDIT s.r.l. società di revisione abilitata con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) codice fiscale e partita Iva 08080930723, e i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
- Progetto di fattibilità: indica lo studio di fattibilità posto a base di gara con le eventuali migliorie proposte dal concessionario in sede di offerta;
- Progetto definitivo: indica il progetto proposto in sede di gara sulla base del progetto di fattibilità;
- Progetto esecutivo: indica il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice, che il concessionario è tenuto a predisporre con riferimento ai lavori;

- Referente del concessionario: indica il soggetto designato dal concessionario, ai sensi del successivo articolo 39, paragrafo 3, con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento;
- Regolamento: indica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*», per quanto ancora in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
- Responsabile Unico del Procedimento: indica soggetto, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- Servizio/i: indica, al singolare, ciascun servizio indicato nell’offerta del concessionario - ivi compresi tutti i servizi previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, integrati con quanto proposto con il progetto gestionale e, al plurale, il complesso di tutti i servizi, o di parte di essi, che il concessionario è obbligato ad erogare ai sensi della presente convenzione;
- Servizio di Illuminazione Votiva: indica il servizio di illuminazione votiva da erogarsi da parte del concessionario in favore degli utenti;
- Servizio di manutenzione: indica le attività di manutenzione sugli impianti da svolgersi a cura e spese del concessionario nel periodo di concessione, in conformità e nei limiti di quanto prescritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e al progetto

gestionale;

- Tariffe: indica le tariffe applicabili dal concessionario agli utenti per la prestazione del servizio di illuminazione votiva, come previste nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara e così come aggiornate e/o eventualmente modificate, ai sensi della presente convenzione e/o mediante deliberazione del concedente;
- Ultimazione dei Lavori: indica il momento in cui sono ultimati i lavori, mediante redazione del certificato di ultimazione dei lavori;
- Utenti: indica i fruitori del servizio di illuminazione votiva;
- Verbale di consegna dei lavori: indica il verbale da cui decorre il rispettivo termine per l'ultimazione dei lavori stessi;
- Verbale di avvio dei servizi: indica il verbale attestante l'inizio dei servizi, previsti in concessione, che il concessionario è obbligato ad erogare e quindi la data formale di inizio della concessione.

Articolo 3 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina dei reciproci rapporti delle parti e delle prestazioni tecniche ed operative occorrenti per la progettazione, costruzione dei lavori e successiva erogazione dei servizi, secondo quanto stabilito nei seguenti articoli.
2. La presente Convenzione comprende in conformità alla documentazione posta a base di gara:
 - a) la predisposizione della progettazione dei lavori, a cura e spese del concessionario, alle condizioni e termini indicati nella Sezione II della presente convenzione;
 - b) l'esecuzione dei lavori, a cura e spese del concessionario, alle

condizioni e termini indicati nella Sezione II della presente convenzione;

c) la prestazione dei servizi, a cura e spese del concessionario, alle condizioni e termini indicati nella Sezione III della presente Convenzione.

d) ogni altra attività necessaria e/o opportuna alla prestazione delle attività di cui alle lettere precedenti a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione.

3. Sono escluse dalla concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella presente convenzione o nei documenti contrattuali.

4. In conformità al disposto dell'articolo 180 del Codice, a titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente convenzione, al concessionario viene attribuito il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto di illuminazione votiva, ivi compreso l'impianto di illuminazione votiva esistente, e così il diritto di erogare, in via esclusiva nell'intero complesso cimiteriale e per tutta la durata della Concessione, il servizio di illuminazione votiva agli utenti, alle condizioni e termini di cui alla Sezione III, della presente convenzione, introitando le relative tariffe.

5. Il valore presunto della presente convenzione, così come dettagliatamente desumibile dal Piano Economico Finanziario, ammonta a € 1.980.389,79. I lavori a carico del promotore, di cui al progetto definitivo approvato con la deliberazione della Giunta Comunale in precedenza richiamata ammontano a € 183.223,06 oltre all'Iva nella

misura di legge.

Articolo 4 - Durata della concessione

1. La durata della presente convenzione è fissata in 23 (ventitré) anni decorrenti dal 1° gennaio 2020 quale data di affidamento d'urgenza nelle more della sottoscrizione della presente convenzione così come disposto con determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici n. 2087 del 16 dicembre 2019.

Articolo 5 - Corrispettivo di concessione a carico del concessionario (aggio)

1. Il concessionario si impegna a corrispondere al concedente, per tutto il periodo di concessione, un corrispettivo di concessione annuo posticipato (aggio) pari al 12,0058% (dodici virgola zero zero cinquantotto per cento) dei ricavi della concessione, oltre Iva. Tale aggio è determinato per effetto dell'applicazione del disposto previsto dall'articolo 39 del Capitolato posto a base di gara sull'aggio offerto in sede di gara del 10,6900% (dieci virgola seimila novecento per cento). Si specifica che i ricavi della concessione comprendono sia i canoni di abbonamento annui che i contributi una tantum di allacciamento, pagati dagli utenti.
2. Il corrispettivo di concessione sarà corrisposto entro il 31 luglio di ciascun anno. Il Comune si impegna ad emettere regolare fattura a carico del concessionario in tempo utile a consentire il pagamento nel termine di cui al presente paragrafo.

SEZIONE II – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 6 - Obblighi generali delle parti in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

1. Il concessionario si impegna ad effettuare tutte le attività inerenti e/o necessarie per la redazione della progettazione e per l'esecuzione dei lavori, a perfetta regola d'arte, sotto la sua esclusiva e completa responsabilità. Il concessionario si impegna a:
- a. redigere, a regola d'arte, entro i termini di cui al successivo articolo 7, il progetto esecutivo dei lavori, in conformità alle relative disposizioni del codice e del regolamento;
 - b. acquisire, secondo i casi, conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 23, tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori, entrata in esercizio e gestione dei servizi, con la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi, con il responsabile unico del procedimento;
 - c. eseguire a regola d'arte tutti i lavori e ad ultimare gli stessi entro i termini di cui all'articolo 7, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei cantieri e a redigere le eventuali perizie necessarie;
 - d. osservare, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione dei lavori, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente convenzione;
 - e. osservare tutte le indicazioni e prescrizioni del responsabile unico del procedimento, oltre a collaborare nella fase di collaudo, sia in corso d'opera sia finale;
 - f. fornire al responsabile unico del procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da

	esso designati dovessero compiere al fine dei controlli e dei collaudi	
	in corso d'opera;	
	g. svolgere tutte le attività oggetto della concessione con la massima	
	diligenza e nel pieno rispetto della convenzione e della normativa	
	applicabile, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi	
	previste, compresi i diritti e i compensi da corrispondere ai titolari	
	di licenze o brevetti da utilizzarsi, nonché per quelle di	
	organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare	
	esecuzione di tutto quanto previsto nella concessione stessa.	
	2. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento	
	delle attività di cui al presente articolo, nonché ad ogni altra attività che	
	si rendesse necessaria e/o comunque opportuna per un corretto e	
	completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente	
	convenzione e nei documenti contrattuali, così come di seguito	
	esplicitato:	
	— la formazione di tutte le operazioni per assicurare una perfetta e	
	rapida esecuzione di tutti i lavori o operazioni da eseguire;	
	— l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e accordi contro	
	gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e	
	vecchiaia e tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno	
	intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione;	
	— l'osservanza di tutte le norme relative all'assunzione della	
	manodopera nei lavori pubblici;	
	— l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle	
	cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai,	

delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Salvo le competenze e le responsabilità di legge del concedente non delegabili in materia di sicurezza sul lavoro, ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sul concessionario, restandone sollevato il concedente;

— i costi del personale e relativi oneri riflessi;

— i costi dei materiali e relativi oneri riflessi.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, purché documentate e preventivamente approvate dal concedente, fermo restando l'obbligo del concessionario di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante l'esecuzione dei lavori, comporteranno, in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, la revisione della concessione ai sensi di quanto stabilito ai successivi articoli 28 e 29.

3. Il concedente si impegna nei confronti del concessionario:

a) esaminare il progetto esecutivo, presentato dal concessionario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna, anche a stralci, con le relative approvazioni o con le eventuali osservazioni e prescrizioni;

b) effettuare le attività di vigilanza e collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento in conformità alla presente convenzione;

c) adottare, compatibilmente con le tempistiche indicate nel cronoprogramma, ogni provvedimento o accordo opportuno o necessario finalizzato alla preliminare rimozione dei sottoservizi e

delle interferenze che possano ostacolare o comunque pregiudicare la realizzazione dei lavori, nei sopra detti termini indicati nel cronoprogramma;

d) prestare la propria collaborazione e a svolgere le attività di propria competenza al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto concessorio.

Articolo 7 - Termini

1. Il concessionario si impegna a:

a) redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto di fattibilità, sulla base delle indicazioni del concedente. Tali elaborati sono formalmente già stati consegnati agli atti dei competenti uffici;

b) avviare i lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, dall'approvazione del progetto esecutivo;

c) ultimare i lavori entro e non oltre 623 (seicento ventitré) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto/verbale di consegna degli impianti.

2. I termini di cui al presente articolo potranno essere prorogati dal Comune, su richiesta del concessionario, nel caso si verificano oggettive circostanze, non imputabili allo stesso concessionario, che determinino l'impossibilità del loro rispetto ovvero nelle altre ipotesi previste dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 8 - Progettazione

1. Tutti gli elementi del progetto definitivo saranno obbligatoriamente inseriti nel progetto esecutivo, che il concessionario si obbliga a redigere a propria cura e spese.

2. Il progetto esecutivo, che sarà redatto conformemente alle previsioni dell'articolo 23, comma 8, del Codice e degli articoli 33 e seguenti del Regolamento, nonché delle leggi specifiche e normative C.E.I. 0-2 sarà sviluppato, ove possibile e previsto, in coerenza con il progetto di fattibilità iniziale e del progetto definitivo presentato in sede di gara, nel rispetto dei tempi di cui al precedente articolo 7.

3. In fase di approvazione del progetto esecutivo, il concedente potrà proporre modifiche tecniche al progetto presentato, purché nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi previsti nel piano economico finanziario; la verifica dei costi delle varianti richieste avverrà in contraddittorio tra le Parti

Articolo 9 - Esecuzione dei lavori

1. Dell'avvio dei lavori verrà redatto apposito verbale di consegna, in contraddittorio tra il concessionario e il R.U.P., nel quale le parti dovranno dare atto che lo stato attuale dell'area è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Fermo il termine complessivo di ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 7.1, lettera c), il concessionario sarà libero di organizzare i lavori nel complesso cimiteriale con le modalità di cui Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

3. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire a piena regola d'arte, con la massima diligenza professionale, nel pieno ed assoluto rispetto delle prescrizioni tecniche e delle modalità di esecuzione previste nella presente Convenzione e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 10 - Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere disposte al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 175 del Codice.
2. Nel caso di varianti in corso d'opera, ai sensi del precedente paragrafo, il concessionario non avrà diritto ad alcun compenso ad eccezione del diritto alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del Codice che potrà essere richiesta anche da parte del concedente nel caso in cui le varianti determinino un miglioramento, per il concessionario, dell'Equilibrio Economico-Finanziario, con le modalità di cui al successivo articolo 29. La medesima procedura verrà seguita nel caso di varianti approvate nella fase di elaborazione del progetto esecutivo.

Articolo 11 - Ultimazione dei lavori

1. In esito alla formale comunicazione del concessionario dell'intervenuta ultimazione dei lavori, verrà redatto apposito verbale nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 199 del Regolamento.
2. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà fornire al concedente copia dei disegni "as built" e delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

Articolo 12 - Penali relative alla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

1. In caso di ritardo, non giustificato, nell'avvio dei lavori e nell'ultimazione degli stessi, rispetto ai termini stabiliti dal precedente articolo 7, si applicherà, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille)

sull'importo totale dei lavori, al netto di Iva, così come risultante dal Piano Economico Finanziario. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei Lavori, al netto di Iva.

2. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del concessionario, ai sensi del successivo articolo 32, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore all'importo massimo di cui a comma 1 del presente articolo.

Articolo 13 - Collaudo

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, per l'espletamento delle operazioni di collaudo, il concedente provvederà a nominare, entro 30 giorni dalla data prevista per la consegna dei lavori, un collaudatore. I costi e gli oneri previsti per il collaudatore sono a carico del concessionario; il concessionario provvederà a mettere a disposizione del collaudatore, a propria cura e spese, gli operai ed i mezzi utili per eseguire tutte le necessarie operazioni ai sensi dell'articolo 224 del Regolamento. I costi e gli oneri previsti per le operazioni di collaudo sono a carico del concessionario.
2. Il certificato di collaudo dovrà essere emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Qualora nelle visite di collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere le opere non collaudabili, si procederà ai sensi dell'articolo 232 del Regolamento. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore potrà prescrivere al concessionario le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un

termine per provvedere; il concessionario provvederà a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari, invitando il concedente ad effettuare una verifica su tali interventi.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, il concessionario risponde per la difformità ed i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal concedente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 14 - Proprietà degli impianti

1. I lavori che saranno eseguiti in attuazione della presente convenzione, nonché gli impianti esistenti oggetto di sistemazione e manutenzione nei limiti di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario, appartengono al concedente, così come l'area sulle quali essi insistono.

SEZIONE III - GESTIONE DEI SERVIZI

Articolo 15 - Modalità di gestione dei servizi

1. Il concessionario si obbliga a fornire, per tutto il periodo di concessione, i servizi di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue integrazioni proposte in sede di gara (Progetto gestionale), e segnatamente:
 - a) il servizio di manutenzione degli impianti;
 - b) il servizio di illuminazione votiva.
2. I consumi energetici relativi agli impianti di illuminazione votiva saranno a carico del concessionario per tutto il periodo concessorio.
3. L'erogazione dei servizi avrà luogo in conformità al capitolato speciale e alle sue integrazioni proposte in sede di gara (Progetto gestionale).
4. Il concedente si impegna a fornire al concessionario la più ampia

collaborazione al fine di consentire la corretta gestione dei servizi e favorire il rapporto con gli utenti. Il concedente mette a disposizione del concessionario, i locali ad uso ufficio con annesso servizio igienico esclusivo, nella palazzina di ingresso del cimitero frazionale di San Rocco Castagnaretta, così come descritti nel progetto di fattibilità.

Articolo 16 - Avvio della gestione dei servizi

1. Con determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici n. 2087 del 16 dicembre 2019 è stato disposto l'affidamento d'urgenza nelle more della sottoscrizione della presente convenzione. Il concedente concede e consegna altresì al concessionario, gli impianti di illuminazione votiva esistenti, al fine di prestare il servizio di illuminazione votiva nel complesso cimiteriale.

2. Il concessionario potrà utilizzare gli impianti di illuminazione votiva esistenti solo in funzione delle finalità proprie della concessione come individuate dalla presente convenzione. L'utilizzo degli impianti di illuminazione votiva esistenti in difformità da quanto previsto dalla presente convenzione, senza il preventivo assenso scritto del concedente, costituisce inadempimento contrattuale idoneo, ove lo stesso sia grave e sempre che sia stato preventivamente contestato al concessionario senza che quest'ultimo abbia provveduto - nel termine assegnato - a porvi rimedio, a determinare la risoluzione della presente convenzione, ai sensi del successivo articolo 32.

3. Gli obblighi di erogazione dei servizi, secondo le modalità indicate dal capitolato speciale e sue integrazioni (Progetto gestionale), decorrono:
— per gli impianti esistenti dalla data di verbale di avvio dei servizi di

cui al presente articolo;

— per gli impianti realizzati dal concessionario in conformità al progetto esecutivo dall'emissione del certificato di collaudo.

Articolo 17 - Servizio di illuminazione votiva

1. Il concessionario si impegna a fornire il servizio di illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni indicate nelle condizioni generali di abbonamento riportate nel capitolato speciale e progetto gestionale, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Il concessionario introiterà direttamente dagli utenti le tariffe di cui al successivo articolo 18.

2. Sono ricomprese nel servizio di illuminazione votiva tutte le attività e gli oneri necessari a prestare il predetto servizio a regola d'arte, secondo le disposizioni del capitolato speciale e del progetto gestionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concessionario si impegna a:

— effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva, ivi compresi gli impianti di illuminazione votiva esistenti, in modo da consegnare al concedente, alla scadenza del periodo di concessione, le opere in pieno stato di efficienza e conformi alla loro destinazione d'uso;

— provvedere al pagamento dei consumi di energia elettrica relativi agli impianti di illuminazione votiva. A seguito dell'installazione, a cura e spese del concessionario, di quadri elettrici dedicati agli impianti di illuminazione votiva, il relativo contratto con il fornitore dell'energia elettrica, che sarà prescelto dal concessionario, sarà intestato direttamente al concessionario stesso;

- garantire che gli impianti di illuminazione votiva funzionino giorno e notte, fatte salve le sospensioni dovute a cause di forza maggiore e/o disposte dal concedente ai sensi dei successivi articoli 25 e 26;
- provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, esaurite, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
- provvedere a tenere aggiornate le planimetrie degli impianti di illuminazione votiva che dovranno essere tenute a disposizione del Comune, indicandovi tutti i tracciati principali di linee e condutture primarie e le apparecchiature elettriche installate;
- presidiare con il proprio personale il locale che il Comune metterà a disposizione del concessionario nel cimitero frazionale di San Rocco Castagnaretta.

3. Il concessionario dovrà mantenere i rapporti con gli utenti nel pieno rispetto delle deliberazioni comunali, oltre che della presente convenzione e del capitolato speciale e sue integrazioni (Progetto gestionale). Nei rapporti con gli utenti, il concessionario dovrà mantenere un comportamento corretto e consono al luogo ed alle circostanze; il concedente può imporre al concessionario l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti per i quali siano dimostrabili atteggiamenti scorretti nei confronti dell'utenza.

Articolo 18 - Tariffe

1. Per l'erogazione del servizio di illuminazione votiva, il concessionario applicherà agli utenti, le tariffe, indicate dal Piano Economico e Finanziario. Il concedente si impegna, ove necessario, a recepire le

predette tariffe con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le tariffe di spettanza del concessionario saranno aggiornate, di anno in anno, a partire dal secondo anno di durata della presente convenzione, attraverso l'applicazione dell'incremento dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), intervenuto nell'anno antecedente a quello nel quale deve effettuarsi l'aggiornamento; tale aggiornamento sarà tempestivamente comunicato dal concessionario al concedente. Tali revisione tariffarie debbono essere approvate ed autorizzate dal Comune di Cuneo.

3. Il concessionario agirà nei confronti degli utenti mediante l'applicazione delle tariffe inerenti il servizio di illuminazione votiva in nome proprio sino alla scadenza della concessione, introitando direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi.

Articolo 19 - Penali relative alla fase di gestione

1. Il concessionario assume l'obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni del capitolato speciale e del progetto gestionale. Le parti convengono che qualora il concessionario, durante l'erogazione dei servizi, non adempia alle obbligazioni previste nella presente convenzione e/o nel capitolato speciale e/o progetto gestionale, o nel caso ingiustificato ritardo nell'erogazione dei servizi, o ancora, nel caso di violazione della normative vigenti, ordini e disposizioni impartite dal concedente, ferma restando ogni relativa responsabilità di legge a suo carico, il concessionario stesso sarà obbligato al pagamento delle penali previste all'articolo 27 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale che qui si intendono integralmente riportate.

**SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLA FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA FASE
DI GESTIONE**

Articolo 20 - Lavori e servizi complementari

1. Possono essere affidati al concessionario, in via diretta, i lavori e/o i servizi complementari che non figurano nell'oggetto della presente concessione nei termini indicati dall'articolo 175 — comma 1, lettera b) — del Codice, esclusi i lavori relativi agli ampliamenti cimiteriali già previsti dal progetto posto a base di gara e computati dal Comune di Cuneo.
2. Fermo quanto al paragrafo che precede, il concedente affiderà al concessionario, che si impegna sin d'ora ad eseguirli a sua integrale cura e spese, l'esecuzione degli impianti di illuminazione votiva che dovessero rendersi necessari a seguito di eventuali ampliamenti del complesso cimiteriale e/o a seguito della costruzione *ex novo* di nuove strutture cimiteriali, previa consegna da parte del concedente al concessionario dei progetti relativi agli ampliamenti stessi. Il diritto del concessionario di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto di illuminazione votiva e così il diritto di erogare, in via esclusiva nell'intero complesso cimiteriale e per tutta la durata della concessione, il servizio di illuminazione votiva agli utenti si intende estesa, *ipso iure*, anche agli eventuali futuri ampliamenti e alle strutture cimiteriali di nuova costruzione.
3. L'affidamento al concessionario di lavori e/o servizi complementari ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, darà luogo al

diritto del concessionario alla revisione del Piano Economico-Finanziario, con le modalità di cui al successivo articolo 29. La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà avvenire anche a vantaggio del concedente ove i predetti lavori e/o servizi complementari determinino un miglioramento delle condizioni dell'Equilibrio Economico-Finanziario a favore del concessionario, per eventuali ulteriori lavori rispetto a quelli previsti dal progetto di gara.

Articolo 21 - Personale

1. Tutti i lavori e i servizi previsti dalla presente convenzione saranno eseguiti direttamente dal concessionario con mezzi e personale proprio, salvo quanto previsto dall'articolo articolo 174 del Codice in materia di concessioni.
2. Il concessionario nell'esecuzione dei lavori e nello svolgimento dei servizi è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando il rispetto della presente convenzione, del capitolato speciale e del progetto di gestione.
3. Il concessionario è tenuto per tutto il periodo di concessione ad applicare nei confronti del personale addetto ai lavori e/o ai servizi di cui alla presente convenzione, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale la prestazione è da eseguirsi. Gli obblighi di cui al presente articolo vincolano il concessionario anche nel caso in cui questi non sia aderente alle associazioni stipulanti il contratto collettivo di settore nazionale e/o provinciale o receda da essi; e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione del

Concessionario e da ogni altra sua qualificazione economica o sindacale.

Articolo 22 - Appalto e subappalto

1. Il subappalto dei lavori e dei servizi è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 174 del Codice e secondo quanto dichiarato nell'offerta.
2. I lavori ed i servizi non eseguiti direttamente dal concessionario o per il tramite del subappaltato di cui al precedente paragrafo, dovranno essere affidati a terzi, in possesso dei necessari requisiti, con le modalità di cui alle disposizioni del Codice.
3. Tutti gli appalti, subappalti e/o sub-contratti devono prevedere una clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, da osservare integralmente. Il concessionario si assume l'obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori e sub-affidatari le disposizioni previste dalla L. 136/2010.

Articolo 23 - Autorizzazioni Amministrative

1. Il concessionario si attiverà presso gli organi competenti ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, necessarie per l'esecuzione dei lavori e/o lo svolgimento dei servizi, ponendo in essere tutta l'attività a tal fine strumentale. Eventuali ritardi e/o inadempimenti del concessionario potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata l'inerzia del concessionario nell'attivare i relativi procedimenti ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.
2. Il concedente s'impegna a compiere tutte le attività amministrative di

propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento delle indagini e verifiche in sito, la convocazione, qualora necessario, di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessarie intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici, l'aggiornamento annuale delle tariffe.

3. Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile alla fattispecie di cui al successivo articolo 28, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina, ai sensi della presente convenzione. Nulla sarà dovuto al concessionario nel caso in cui i ritardi siano imputabili a quest'ultimo.

Articolo 24 - Modifiche normative

1. Qualora nel corso della presente concessione intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuove condizioni per la redazione della progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ovvero che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei servizi (inclusi mutamenti, derivanti da norme sopravvenute, relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal concessionario), tali da determinare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è

data facoltà sia al concessionario sia al concedente di chiedere la revisione della Concessione ai sensi degli articoli 28 e 29.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari rendano necessarie modifiche al Progetto Esecutivo approvato, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 175 del Codice, nonché le eventuali disposizioni regionali in materia.

3. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti nelle circostanze e nei limiti di cui agli articoli 28 e 29 della presente Convenzione.

Articolo 25 - Sospensione dei lavori e dei servizi – Forza maggiore

1. In nessun caso il Concessionario potrà, unilateralmente, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori e/o l'erogazione dei servizi.

2. L'esecuzione dei lavori potrà essere sospesa al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 107 del Codice. Qualora il periodo di sospensione dei lavori si protragga oltre 60 (sessanta) giorni per causa non imputabile al concessionario, il concessionario stesso potrà richiedere la revisione ai sensi degli articoli 28 e 29 della presente Convenzione.

3. Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al concedente il verificarsi di un evento di forza maggiore fornendo:

a) l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;

b) una descrizione dei lavori e/o dei servizi che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente;

c) l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che il concessionario intende attivare.

4. ~~Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo paragrafo 5, le parti individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore e la eventuale revisione del Piano Economico-Finanziario. Il concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.~~

5. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi onde consentire un'immediata ripresa dei lavori, qualora un evento di forza maggiore determini una sospensione dell'attività di costruzione e/o di erogazione dei servizi per un periodo non superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di cui al precedente comma 1, il concessionario avrà diritto:

— ad una automatica proroga dei termini di realizzazione dei Lavori per un periodo pari a quello della sospensione, ove la sospensione riguardi l'attività di costruzione;

— in ogni caso ad una proroga della durata della Concessione per il medesimo periodo.

6. Qualora un evento di forza maggiore determini una sospensione dell'attività di costruzione per un periodo superiore a 60 giorni e sia tale da comportare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà al concessionario di attivare la procedura di revisione della concessione ai sensi dei successivi articoli 28 e 29.

Articolo 26 - Sospensione dei servizi per pubblico interesse

1. Qualora il Concedente richieda la sospensione totale o parziale dei Servizi o la ritardata attivazione degli stessi:
 - a) per motivi di pubblico interesse inclusi il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all'integrità fisica, alla sicurezza dei dipendenti, degli ausiliari e collaboratori del Concessionario;
 - b) per comprovate ragioni tecnico-logistiche;
 - c) il concessionario, ove la sospensione di cui sopra non sia dovuta a fatti e/o causa imputabili al concessionario stesso, avrà diritto alla proroga della durata della concessione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione, fermo quanto previsto dai successivi articoli 28 e 29, laddove la proroga non sia sufficiente a ripristinare le condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario.

Articolo 27 - Attività di vigilanza del Comune

1. In conformità alle vigenti normative, il concedente, e per esso il Responsabile Unico del Procedimento o funzionari comunali appartenenti al settore tecnico, dal medesimo delegati in forma scritta, nonché il collaudatore, avrà facoltà di procedere a tutte le verifiche ed ispezioni in corso d'opera che riterrà opportune per accertare la regolare esecuzione dei lavori e dei servizi, senza necessità di alcun preavviso.
2. Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al concessionario e agli utenti.
3. Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche e/o ispezioni specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità. Entro i successivi 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione

in tal senso, il concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al concedente.

4. Le verifiche e/o ispezioni eseguite dal concedente non escludono la responsabilità del concessionario per vizi, difetti e difformità dei lavori, di parte di essi o dei materiali impiegati, né la garanzia del concessionario stesso per le parti di lavori e materiali già controllati; in ogni caso, esse non comportano responsabilità o accettazione dei lavori da parte del concedente.

SEZIONE V - CONDIZIONI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

Articolo 28 - Condizioni e presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario

1. Le parti danno atto e riconoscono che l'Equilibrio Economico Finanziario della presente concessione è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario, come richiamati alla premessa g) della presente Convenzione e, nello specifico da:

- a) l'importo dei lavori, indicato nel Piano Economico Finanziario;
- b) il livello delle tariffe, indicate nel Piano Economico Finanziario;
- c) la consegna degli impianti di illuminazione votiva esistenti nei termini e alle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario;
- d) la consistenza e le modalità di esecuzione dei Servizi, come previsti nel capitolato speciale e progetto gestionale;
- e) il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la progettazione e

b) il ritardo da parte del concedente nella consegna al concessionario degli impianti di illuminazione votiva esistenti ovvero la consegna di impianti di consistenza e/o stato manutentivo diverso da quelli previsti nel Piano Economico Finanziario;

c) l'affidamento al concessionario di lavori e servizi complementari, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, del precedente articolo 20;

d) il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per la progettazione e costruzioni dei lavori e per la prestazioni dei servizi, rispetto ai tempi previsti nel Piano Economico Finanziario, superiore a 60 (sessanta) giorni, sempre che esso non sia imputabile al concessionario, ovvero l'emissione di atti amministrativi, provvedimenti giurisdizionali o altri eventi imprevedibili che impongano di apportare innovazioni e/o varianti alla progettazione, costruzione dei lavori e/o alla gestione e manutenzione degli impianti sempre che tali atti, provvedimenti o eventi non siano imputabili al concessionario;

e) il verificarsi di un evento di forza maggiore che determini, ai sensi del precedente articolo 25, una sospensione dei lavori e/o dei servizi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni;

f) il verificarsi di modifiche al regime fiscale che incidano sui ricavi da riscossione delle tariffe come indicate nel Piano Economico Finanziario, che tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di stipula della presente convenzione;

g) l'entrata in vigore di norme legislative o regolamentari, applicabili direttamente e/o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi

meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base del Piano Economico Finanziario;

h) l'aumento o la diminuzione di oltre un terzo degli attuali punti luce attivi, che risultano essere 4.531 alla firma della presente convenzione;

i) le altre ipotesi previste nella presenta convenzione.

3. Qualora, al verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra specificate, l'Equilibrio Economico Finanziario della presente concessione dovesse essere modificato in senso sfavorevole al concessionario, questi avrà diritto alla revisione secondo le procedure previste al successivo articolo 29. Qualora, invece, sempre al verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra specificate, l'Equilibrio Economico Finanziario della presente concessione dovesse essere modificato in senso favorevole al concessionario, la revisione sarà effettuata, su proposta del concedente, a vantaggio del concedente stesso. Si specifica che le modifiche concordate in esercizio di gestione non possono comunque eccedere o superare i limiti previsti dall' articolo 175, comma 2, del Codice.

Articolo 29 - Procedura di revisione

1. Al verificarsi di una delle circostanze delineate al precedente articolo 28 o negli altri casi di revisione previsti nella presente convenzione la questione sarà sottoposta al Responsabile Unico del Procedimento, il quale dovrà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione - contenente l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comportano una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario e supportata

da idonea documentazione dimostrativa della alterazione degli indicatori di equilibrio - aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico cui ha diritto di partecipare anche il concessionario al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione. Detta procedura consensuale di revisione dovrà obbligatoriamente concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione di una delle parti.

2. Qualora, entro il periodo di cui al paragrafo che precede, non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della concessione, il concessionario potrà recedere dalla convenzione ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3, del Codice.

SEZIONE VI - GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Articolo 30 - Cauzioni

1. Le parti danno espressamente atto che, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario ha costituito garanzia fideiussoria n. EBAN20000021 del 9 gennaio 2020, rilasciata da Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited, per un importo di € 79.879,26 (euro settantanove mila ottocento settantanove/26), a titolo di cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni inerenti alla progettazione ed esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

2. La garanzia di cui al comma che precede prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del Codice. La garanzia cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

3. Il concessionario ha consegnato al concedente, la cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, del Codice, n. EBAN20000022 del 9 gennaio 2020, rilasciata da Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited, per un importo di € 6.946,02 (euro seimila novecentoquarantasei/02) di importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio come risultante dal Piano Economico Finanziario, a garanzia degli obblighi di prestazione dei Servizi assunti dal Concessionario.

4. La garanzia, di cui al precedente paragrafo 3, ha le medesime caratteristiche di cui al precedente paragrafo 2 e durata per tutto il periodo di concessione. È ammessa la costituzione, da parte del concessionario, di una garanzia con durata inferiore, anche annuale, fermo l'obbligo del concessionario stesso di procedere tempestivamente al suo rinnovo alla scadenza, in modo da garantire il permanere della cauzione per tutto il periodo di concessione.

5. Il concessionario si impegna a reintegrare tempestivamente le cauzioni

di cui al presente articolo qualora le stesse siano, parzialmente o totalmente, incamerate dal concedente.

6. La mancata costituzione e/o rinnovo e/o reintegro delle cauzioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento contrattuale e darà luogo al diritto del concedente di risolvere la presente convezione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 32

Articolo 31 - Polizze assicurative

1. Il concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, ha stipulato ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso della esecuzione dei Lavori, per una somma pari all'importo dei lavori come desumibili dal Piano Economico Finanziario. La copertura assicurativa di cui al presente paragrafo, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del concessionario, che dovrà trasmettere al concedente copia della polizza di cui sopra almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, unitamente al relativo certificato di assicurazione.

2. Il concessionario - fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente

convenzione – ha consegnato al concedente copia di polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della prestazione dei servizi, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA n. 46381634 in data 12 dicembre 2017. Detta polizza copre qualunque danno, imputabile a responsabilità del concessionario e dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l’espletamento dei lavori e/o la prestazione dei servizi, per tutta la durata della Concessione.

3. Il concessionario - fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione - ha stipulato la polizza per la copertura dei rischi di gestione (c.d. “Allrisks”) relativa alla struttura ed agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non esclude eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore all’importo delle strutture e degli impianti che rientrano nell’intervento pari a € 600.000,00 (euro seicentomila/00) rilasciata da Zurich Insurance plc n. PC1Z3CE in data 16 febbraio 2021.

4. La mancata costituzione e/o rinnovo e/o reintegro delle garanzie di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento contrattuale e darà luogo al diritto del concedente di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 32.

SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 32 - Risoluzione per fatto del concessionario

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 1. Fatte salve le altre ipotesi di risoluzione previste dalla presente | |
| | convenzione e dai documenti contrattuali e/o dalle disposizioni | |
| | normative vigenti, il concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere | |
| | la presente convenzione nei seguenti casi: | |
| | a) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture | |
| | assicurative di cui ai precedenti articoli 30 e 31; | |
| | b) gravi ritardi rispetto ai termini stabiliti dalla presente convenzione per | |
| | la redazione della progettazione e l'ultimazione dei lavori, secondo | |
| | quanto disposto all'articolo 7; | |
| | c) sospensione dell'erogazione dei servizi per fatti imputabili al | |
| | concessionario e/o a terzi, di cui il concessionario debba rispondere | |
| | ai sensi di legge o della presente convenzione e/o gravi violazioni del | |
| | capitolato speciale e/o del progetto gestionale che mettano in pericolo | |
| | la funzionalità dell'opera e/o pregiudichino in modo rilevante | |
| | l'erogazione dei servizi; | |
| | d) violazioni del capitolato speciale e progetto gestionale che | |
| | comportino l'applicazione di penali per un ammontare superiore | |
| | complessivamente al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale dei | |
| | servizi su base annua, al netto di Iva; | |
| | e) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al | |
| | successivo articolo 36. | |
| | 2. Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo, il concessionario, previa | |
| | eventuale acquisizione di informazioni utili, provvederà a contestare al | |
| | concessionario gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine non | |
| | inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione per | |

porre rimedio all'inadempimento in cui sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di rimedio. Ove il concessionario non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato, il concedente potrà disporre la risoluzione della presente convenzione.

3. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 176, comma 8, del Codice.

4. In caso di intervenuta risoluzione della convenzione, il concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del costo delle opere realizzate, per il quale sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, mentre sarà tenuto a rimborsare al concedente il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione della concessione.

Articolo 33 - Risoluzione per fatto del concedente

1. In caso di grave inadempimento del concedente, il concessionario potrà intimare per iscritto al concedente di adempiere entro un congruo termine che non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Decorso tale termine senza che Concedente abbia adempiuto, la presente convenzione si intenderà risolta.

2. Qualora intervenga la risoluzione della presente convenzione, ai sensi del presente articolo, saranno rimborsati o pagati al concessionario:

a) il valore dei lavori realizzati, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e ogni altro costo che il concessionario ha sostenuto o è tenuto a sostenere in conseguenza della risoluzione, come adeguatamente documentato;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore dei lavori ancora da eseguire, ovvero della parte di servizi ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

Articolo 34 - Revoca della concessione

1. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente unicamente nei casi previsti dall'articolo 176, comma 1, del Codice, con contestuale comunicazione scritta al concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

2. In tal caso, il concessionario avrà l'obbligo di redigere entro i successivi 30 giorni apposito verbale di consegna in contraddittorio con il concedente; saranno inoltre rimborsati al concessionario:

a) il valore dei lavori realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e ogni altro costo che il concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca, come adeguatamente documentato;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore dei lavori ancora da eseguire ovvero della parte dei servizi ancora da gestire, valutata sulla base del Piano

Economico-Finanziario.

3. L'efficacia della revoca della concessione sarà subordinata al pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo.

Articolo 35 - Trasferimento della concessione - Subentro

1. La concessionaria non potrà, senza autorizzazione del Comune con apposito atto deliberativo, trasferire la presente concessione ad altra società, eccezion fatta per modificazioni della propria ragione sociale o per decisioni di fusioni o scissioni che implicino come conseguenza il trasferimento d'azienda, in ordine alle quali fattispecie si applicano le norme del Codice civile.

Articolo 36 - Trasferimento degli impianti al termine del periodo di concessione

1. Alla scadenza della presente concessione, il concessionario dovrà restituire, a titolo gratuito, il possesso degli impianti di illuminazione votiva al concedente, il quale - se lo riterrà - effettuerà ogni più utile accesso, anche prima della scadenza della presente convenzione, con modalità tali da non arrecare pregiudizio al Concessionario e/o agli utenti, al fine di poter assumere senza soluzione di continuità la gestione dei servizi. Di detta consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, e - con la sottoscrizione della presente convenzione - si assume espressamente tutti

gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010, per quanto applicabili.

2. A tal fine, il concessionario ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente affidamento, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente affidamento, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP), come identificati nell'epigrafe della presente Convenzione.

4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno le conseguenze di cui alla medesima Legge 136/2010.

Articolo 38 - Documentazione attinente alla concessione

1. Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione della presente convenzione, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal concedente e dal concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della convenzione, è e resterà di esclusiva proprietà del concedente.

2. Il concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate alla presente Convenzione.

3. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente convenzione. In ogni caso, sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il concedente resta estraneo ai rapporti tra il concessionario ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 39 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste dalla presente convenzione dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:

quanto al Concedente: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

quanto al Concessionario: zanettisrl@postecert.it

2. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

3. Il concessionario si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione della presente convenzione, il nominativo del referente della

concessione che fungerà da rappresentante del concessionario nei confronti del concedente.

Articolo 40 - Regime tributario

1. Le imposte e tasse scaturenti dalla presente convenzione rimarranno a carico del concessionario in base a quanto stabilito dalla normativa disciplinante le singole imposte e tasse.
2. Nel caso di modifiche nella normativa fiscale intervenute durante la vigenza della presente convenzione e che comportino una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, si procederà ai sensi dei precedenti articoli 28 e 29.

Articolo 41 - Foro competente

1. Tutte le controversie che possono sorgere tra le parti sulla presente convenzione, inerenti alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, decadenza - nessun'altra esclusa - ai sensi degli articoli che precedono, saranno devolute in via esclusiva ed inderogabile Foro del luogo nel quale si trova la sede del concedente. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 42 - Disposizioni finali

1. Le spese inerenti il presente contratto e di registrazione sono a carico del concessionario. Trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico

[M.U.I.] per l'importo forfettario di € 45,00.

2. Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale del Palazzo Municipale — via Roma n. 28 — 12100 Cuneo, dove potranno essere validamente effettuate tutte le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto.

3. Le suddette notifiche e comunicazioni dovranno inoltre essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata zanettisrl@postecert.it.

4. Si dà atto che le informazioni antimafia, acquisite agli atti del Comune attraverso il sistema Si.Ce.Ant. [Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia] istituito dal Ministero dell'Interno: protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0081920_20200407 del 7 aprile 2020, relativa all'operatore economico "**Zanetti s.r.l.**" e ai relativi soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" attestano che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto sopra citato, né le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del medesimo decreto. Tale certificazione costituisce informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e la sottoscrizione del presente contratto è effettuata sotto condizione risolutiva.

5. Il concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di

condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 — del citato Codice.

6. Il concessionario dichiara, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. Concessionario dichiara inoltre di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i

compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

7. Il concessionario dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall'articolo 32-quater del Codice penale.

8. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si prende atto che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo.

L'informativa specifica inerente il trattamento dei dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

Quanto sopra faccio constare con il presente atto che, redatto da persona di mia fiducia, omessi gli allegati per dispensa avutane, ai comparenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a conferma, insieme con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati di firma utilizzati sono validi.

Martinetto Walter Giuseppe *Firmato digitalmente*

Zanetti Fabio *Firmato digitalmente*

Il Segretario Generale

Parola Corrado

Firmato digitalmente